

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 374

a iniziativa del Consigliere Traversini:

Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende affrontare alcune questioni che rivestono il carattere d'urgenza riguardanti il settore dello sviluppo economico, delle attività produttive e del prelievo venatorio sulle quali sono state riscontrate delle difficoltà attuative e che richiedono un intervento minimo di manutenzione, anche in conseguenza della crisi connessa con l'emergenza COVID – 19.

Nel dettaglio, l'articolo 1 apporta una modifica alla legge regionale 76/1997 in materia di agricoltura biologica, prevedendo che la Regione riconosce uno specifico criterio di priorità in favore delle aziende biologiche che effettuano investimenti, riguardanti tutto il ciclo produttivo, relativi a macchinari che utilizzano oli biodegradabili, secondo quanto previsto nel Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement del 2016.

L'articolo 2 apporta modifiche a quanto previsto all'articolo 99 della l.r. 27/2009 in materia di vendite di liquidazioni, prevedendo una estensione della durata di tali vendite che possono svolgersi in periodi anche non continuativi, fino alla fine del 2020.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 25/2018, industria 4.0, intervenendo sui tempi di presentazione del piano triennale previsto dall'articolo 2. L'attività di programmazione degli strumenti a supporto dello sviluppo economico e dei settori produttivi va rivista alla luce dell'emergenza Covid 19 e delle sue conseguenze economiche.

In particolare il contenuto del Piano triennale Impresa 4.0 previsto dall'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2018 n. 25, in corso di elaborazione e approvazione, va completamente rivisto alla luce del Covid 19. Infatti diventa anacronistico approvarlo così come ad oggi è stato elaborato.

Pertanto, con la modifica proposta sono rideterminati i tempi di elaborazione e predisposizione del Piano, di presentazione dello stesso all'Assemblea legislativa regionale e quindi di approvazione dello stesso al fine di assicurare il suo adeguamento alla situazione attuale.

Conseguentemente il primo comma dell'articolo 17 va abrogato.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020, con la quale la Regione ha promosso misure di carattere economico per fronteggiare l'emergenza delle imprese nella fase più acuta dell'epidemia COVID – 19. Le modifiche alla l.r. 13/2020 sono finalizzate a garantirne una maggiore efficacia in una seconda fase di rilancio. In particolare, si propone di rimuovere per le fasi successive alla prima attuazione della legge il vincolo rigido di suddivisione delle risorse tra i due principali strumenti previsti (credito diretto e abbattimento costi di finanziamento). Nel dettaglio, con l'inserimento delle parole "in sede di prima attuazione" rimuove tale rigidità, che era stata determinata dall'esigenza di sopperire rapidamente alla carenza di credito nel pieno del periodo di chiusura delle attività. Le modalità con cui rimodulare tale riparto delle eventuali integrazioni del fondo in base alle condizioni economiche e creditizie saranno apportate previo confronto con le organizzazioni imprenditoriali.

Al fine di garantire gli obiettivi che il dettato legislativo si pone, si ritiene inoltre opportuno inserire l'indicazione di un tetto per il TAEG Bancario su cui applicare l'abbattimento dei costi di accesso al credito

previsti con l'azione B del Fondo. Il limite previsto appare adeguato a coprire il rischio di credito che gli Istituti Bancari si assumeranno alla luce sia della garanzia prestata dai Confidi, sia della Riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI. L'innalzamento del contributo con il contestuale inserimento di un tetto pari al 70% per la copertura del valore degli interessi attualizzati, consente di omogeneizzare gli interventi a favore delle diverse classi dimensionali dei soggetti richiedenti, senza penalizzare d'altro canto la platea dei potenziali beneficiari.

L'articolo 5 precisa che, a fronte delle conseguenze connesse con il periodo di lock down dovuto alla emergenza epidemiologica da COVID – 19, le autorizzazioni per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia mantengono la propria efficacia fino alla fine della stagione venatoria 2020/2021.

L'articolo 6 esonera per l'anno 2020 dal pagamento della maggiorazione prevista per l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia effettuata dopo il 30 giugno. Qualora tale maggiorazione risulti già pagata, l'ATC la imputa all'iscrizione da pagarsi per l'anno 2021.

L'articolo 7 contiene una disposizione in materia di zone per l'addestramento cani gestite dagli Ambiti territoriali di caccia, la cui autorizzazione mantiene la propria efficacia fino alla fine della stagione venatoria 2020/2021.

L'articolo 8 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 contiene la dichiarazione d'urgenza.